



REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE**

Il Tribunale di Frosinone, nella persona del G.I. in funzione di G.U. dr. Fabrizio Fanfarillo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. del ruolo generale 965/18
TRA

. giusta procura allegata al ricorso ATTRICE S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv.
E

I. S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. DP****O G****a S****i
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

E

COMUNE DI FROSINONE, rappresentato e difeso dall'avv. 5****9 C****o
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta a mezzo di nuovo
difensore del 23/6/22

CONVENUTO

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11/7/22.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La presente causa inerisce alla domanda giudiziale proposta dall'impresa
G****I S****a & C. s.r.l. nei confronti di G****o M****O C****a
s.r.l. e del Comune di Frosinone con ricorso depositato il 26/3/18,
avente ad oggetto l'opposizione all'avviso di accertamento n. 872 del

5/3/18 notificatore da s.r.l. per il pagamento della somma di complessivi 47.056,00 per omesso pagamento del Cosap per l'anno 2013, di cui 35.210,00 per il canone, 1.275,69 a titolo di interessi fino al 21/2/18, 10.563,00 a titolo di sanzione per omesso/ritardato pagamento ed 7,00 per spese di notifica, il tutto in relazione alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate con cassonetti, dettagliatamente indicate nel prospetto allegato. Latrice premetteva che con contratto di appalto del 28/9/07 il Comune di Frosinone ha affidato ad Aspica s.r.l. lo svolgimento di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari sul suo territorio comunale, e che essa attrice aveva in data 25/7/08 acquistato dalla predetta società il ramo dazienda inerente all'effettuazione del servizio in questione. Ciò posto, l'attrice in via pregiudiziale argomentava in ordine alla differenza tra TOSAP e COSAP e sosteneva sussistere la giurisdizione della A.G.O. sulle controversie relative a quest'ultimo. Sosteneva, ancora in via preliminare, la nullità della comunicazione ex art. 7, L. 241/90 in precedenza notificata il 17/11/17. Nel merito, argomentava in ordine all'infondatezza della pretesa in oggetto per insussistenza nella specie dei presupposti applicativi del COSAP, posto che nella specie non vera stata alcuna concessione per l'occupazione in questione del suolo pubblico comunale, che era stato lo stesso appaltatore ad individuare i luoghi di dislocazione dei cassonetti, che l'occupazione di suolo comunale era nella specie necessaria per l'adempimento del contratto di appalto, che non v'è nella specie il perseguimento di alcun specifico interesse da parte di essa attrice ad effettuare l'occupazione in questione che, invece, era ed

è svolta nel solo interesse del Comune di Frosinone, che l'art. 7 del contratto di appalto stabilisce che il COSAP è già compreso nella quantificazione complessiva del corrispettivo dell'appalto avendo ivi le parti pattuito un canone onnicomprensivo, che ragionare diversamente comporterebbe lo stravolgimento degli equilibri economici del contratto di appalto. L'attrice argomentava inoltre in ordine alla sussistenza di fumus boni iuris e periculum in mora per disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato avviso di accertamento. Ha concluso chiedendo la sospensione inaudita altera parte della sezione dell'avviso di accertamento e nel merito il suo annullamento e/o revoca e/o declaratoria di nullità, anche in relazione alle sanzioni accessorie. Con decreto del 28/5/18 il precedente G.I. rigettava la predetta istanza cautelare inaudita altera parte e, rilevato che il presente contenzioso inerisce ad un giudizio di cognizione ordinaria, fissava la prima udienza e ne disponeva la trattazione col rito ordinario.

Con decreto del Presidente del Tribunale di Frosinone del 3/10/18 il sottoscritto Giudice veniva nominato nuovo G.I. della presente causa. Il Comune di Frosinone si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e resistendo nel merito all'avversa opposizione, chiedendone la reiezione. Anche . s.r.l. si costituiva in giudizio, aderendo all'avversa prospettazione in relazione alla sussistenza nella specie della giurisdizione dell'A.G.O. e nel merito resistendo alla domanda giudiziale dell'attrice, chiedendone la reiezione.

La causa è stata istruita esclusivamente a mezzo della documentazione prodotta dalle parti.

All'udienza dell'11/7/22 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 + 20. In via pregiudiziale va rilevato che non v'è luogo a provvedere sulla questione di giurisdizione dell'A.G.O. nella fattispecie in esame, che è pacifica in relazione alle controversie inerenti al COSAP in quanto canone di natura corrispettiva e non avente natura tributaria, e sulla quale peraltro non v'è alcun contrasto tra le parti del presente giudizio. Va poi esaminata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Frosinone.

L'eccezione in oggetto è fondata.

Il Comune ha allegato, e provato, di avere devoluto al concessionario s.r.l. - ex artt. 18, co. 3 bis, D.Lgs. 507/93 e 52, D.Lgs. 446/97 - l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del COSAP, a ciò conseguendone la legittimazione processuale esclusiva di s.r.l. nelle correlate controversie non avendo altrimenti significato l'opzione dell'ente locale per la gestione esterna (così Cass. 25305 del 25/10/17). Va pertanto accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Frosinone nel presente giudizio.

Nel merito, il G.I. osserva che l'avviso di accertamento oggetto di causa è un mero atto prodromico dell'attività accertativa posta in essere da s.r.l., non avente una propria forza giuridica in sé e tantomeno lo stesso è predicabile di diventare definitivo in caso di mancata opposizione. L'azione giudiziale proposta dall'attrice, invero, va in tal senso qualificata

come azione di accertamento negativo in relazione alla pretesa creditoria di . s.r.l. (preannunciata appunto con lavviso di accertamento). Ne consegue il rigetto, già per ciò soltanto, della doglianza dellattrice inerente alla nullità della comunicazione ex art. 7, L. 241/90 notificatale il 17/11/17, in quanto quel che rileva nel presente giudizio è unicamente la fondatezza, o meno, della sottostante pretesa creditoria di . s.r.l..

La vicenda sostanziale sottostante alla pretesa di COSAP da parte di .s.G.A. nei confronti dellattrice è sostanzialmente pacifica tra le parti ed è ampiamente documentata in atti, e può essere ricostruita nei suoi tratti più salienti e significativi ai fini del decidere come segue. L'Impresa G****I S****a & C. s.r.l. è subentrata nel 2008 ad Aspica s.r.l. nel contratto di appalto da questa stipulato il 28/9/07 col Comune di Frosinone per la esecuzione dellattività di raccolta e trasporto allimpianto dei R.U. (secondo la classificazione per essi riportata nel D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e nel relativo regolamento comunale) e delle attività di igiene urbana connesse, da espletarsi allinterno del perimetro urbano verso il corrispettivo di /anno 3.583.372,00 [] oltre IVA esclusi tutti gli oneri di smaltimento e trattamento. Nellanno 2013 lattrice, nello svolgimento della predetta attività, ha occupato porzioni di territorio comunale con i suoi cassonetti per la raccolta dei rifiuti, e di qui la pretesa creditoria da parte di I. s.r.l. oggetto di causa. Ciò posto, il G.I. osserva che il presupposto applicativo del COSAP è costituito dalla effettiva sottrazione della superficie di proprietà pubblica allordinario utilizzo pubblico in conseguenza ed a causa delluso particolare o speciale che ne faccia loccupante, e ciò a prescindere se siffatto concreto utilizzo avvenga o meno in forza di una concessione. Per

un verso, invero, il COSAP è dovuto anche in assenza di una concessione se sussiste in concreto l'occupazione e l'utilizzo particolare (abusiva, in tal caso), per altro verso non è dovuto se, nonostante il rilascio di una concessione, non segua poi l'effettivo utilizzo particolare della superficie pubblica (su quest'ultimo punto cfr. Cass. 21018 dell'8/9/17). La prima delle due predette ipotesi è quanto è avvenuto nella specie: in assenza di una specifica concessione, l'attrice ha occupato porzioni di territorio pubblico (comunale) coi propri cassonetti al fine di ritrarne un utile particolare, id est il corrispettivo pattuito contrattualmente in suo favore per l'esecuzione del predetto appalto. Siffatta occupazione di fatto, pertanto, è da assoggettare al pagamento del correlativo COSAP. A nulla rileva, pertanto, la mancanza nella specie di una concessione per l'occupazione in questione, invocata dall'attrice. Né può ritenersi che il COSAP nella specie non sia dovuto dall'attrice soltanto perché le occupazioni abusive in oggetto sono state da essa effettuate per adempiere al contratto d'appalto con il Comune di Frosinone, in ragione dell'assorbente rilievo che l'attività posta in essere dall'attrice è un'ordinaria attività commerciale a fini lucrativi. L'argomentazione dell'attrice secondo cui il COSAP sarebbe ricompreso nella pattuizione contrattuale inerente al corrispettivo, ivi prevedendosi la compensazione, non trova riscontro nella stessa clausola della correlativa (la n. 7), nella quale, al contrario, viene specificato che l'importante onere economico ivi addossato al Comune di Frosinone (3.583.372,00) era da intendersi onnicomprensivo e come tale comprendeva qualsiasi ulteriore onere che, come tale, doveva intendersi rimanere a carico dell'appaltatore (spese di manutenzione e consumi e quant'altro

necessario per l'adempimento dei servizi assicurazioni): ivi compreso, va specificato nella presente sede, il COSAP da quest'ultimo di volta in volta dovuto in conseguenza dell'attività svolta.

Né infine sussiste nella specie alcuna fattispecie di esclusione della debenza del COSAP tra quelle normativamente disciplinate, peraltro neppure specificamente allegata dall'attrice.

In conclusione la domanda giudiziale dell'attrice va respinta. La regolamentazione delle spese di lite viene effettuata con applicazione del principio della soccombenza e quindi le stesse, giusta liquidazione come in dispositivo, vanno poste a carico dell'attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Frosinone nella persona del G.I. in funzione di G.U. dr. Fabrizio Fanfarillo, definitivamente pronunciando sulla causa proposta dall'impresa G****I S****a & C. s.r.l. nei confronti di G****O M****O C****a s.r.l. e del Comune di Frosinone con ricorso depositato il 2/2/18, così provvede:

- a) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Frosinone;
- b) rigetta la domanda giudiziale dell'attrice;
- c) condanna l'attrice a rifondere al Comune di Frosinone le spese di lite, che liquida in 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie 15 % nonché oltre a I.V.A. e C.A. come per legge;
- d) condanna l'attrice a rifondere a I.C.A. s.r.l. le spese di lite, che liquida in 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie 15 % nonché oltre a I.V.A. e C.A. come per legge.

Così deciso in Frosinone, il 7/11/22.